

**Determinazioni in ordine alla concessione di indennizzi a compensazione di danni derivanti dall'applicazione di misure fitosanitarie per *Anoplophora chinensis*, *Anoplophora glabripennis*, *Aromia bungii*, *Popillia japonica*; *Erwinia amylovora*, ai sensi dell'art. 73 della L.R. 31/2008**

**VISTA** la Direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000 concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità GU L169 del 10-07-2000;

**VISTA** la Direttiva 2002/36/CE della Commissione del 29 aprile 2002 recante modifiche agli allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità GU L 116 del 3-05-2002;

**VISTA** la Direttiva 2002/89/CE del Consiglio del 28 novembre 2002 che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità GU L 355 del 30-12-2002;

**VISTO** il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (GUCE L193 del 01.07.2014);

**VISTE** la Decisione di Esecuzione della Commissione:

- 2012/138/UE del 1 marzo 2012 relativa alle misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Anoplophora chinensis* (Forster);
- 2015/893/UE del 9 giugno 2015 relativa alle misure atte a impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky);

**RICHIAMATI** i seguenti decreti di lotta obbligatoria nazionali e regionali che definiscono le misure di lotta contro i principali organismi nocivi da quarantena:

- Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, del 12 ottobre 2012 Misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione di *Anoplophora chinensis* (Forster) nel territorio della Repubblica italiana (G.U. serie generale n. 21 del 25 marzo 2013);
- Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 17 marzo 2016 Misure d'emergenza per impedire la diffusione di *Popillia japonica* Newman nel territorio della Repubblica italiana;
- Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, del 10 settembre 1999 n. 356 recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) nel territorio della Repubblica (G.U. Serie Generale n.243 del 15 ottobre 1999);

**VISTI**

- il d.lgs. 19 agosto 2005, n. 214. "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali";

- il d.lgs 9 aprile 2012, n. 84 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, a norma dell'articolo 33 della legge 4 giugno 2010, n. 96";

**VISTA** la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale";

**VISTA** la Delibera della Giunta Regionale n. X / 4216 Seduta del 23/10/2015 piano di lotta contro i coleotteri da quarantena presenti in Regione Lombardia;

**DATO ATTO** che:

- il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" stabilisce all'art. 48 che il Servizio fitosanitario nazionale sia costituito dal Servizio fitosanitario centrale che opera presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, e dai Servizi fitosanitari regionali;
- al Servizio fitosanitario centrale ai sensi dell'art. 49 sono stato affidati diversi compiti, come la cura dei rapporti con l'Unione Europea, il coordinamento, l'armonizzazione e la vigilanza sull'applicazione delle normative fitosanitarie nel territorio nazionale e la predisposizione dei provvedimenti relativi al recepimento di norme comunitarie in materia fitosanitaria e la determinazione delle linee generali di salvaguardia fitosanitaria nazionale, compresa la formulazione di programmi di emergenza e la predisposizione di provvedimenti di lotta fitosanitaria obbligatoria;
- ai Servizi fitosanitari regionali, ai sensi dell'art. 50, sono affidate le mansioni relative all'applicazione sul territorio delle normative fitosanitarie e la prescrizione sul territorio di propria competenza di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie per impedire o ridurre la diffusione di organismi nocivi, nonché la messa a punto, la definizione e la divulgazione di strategie di profilassi e di difesa fitosanitaria;
- la Regione Lombardia con L. R. 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale":
  - ha affidato all'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF) le mansioni delle attività gestionali sul territorio delle funzioni del servizio fitosanitario regionale (art. 64);
  - ha stabilito che "nell'ambito di specifici programmi di eradicazione e controllo degli organismi nocivi da quarantena o soggetti a interventi di lotta obbligatoria, la Regione può riconoscere aiuti finanziari alle imprese e alle loro associazioni. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità di concessione degli aiuti, anche per la divulgazione delle tecniche più appropriate di produzione e commercializzazione di vegetali e prodotti vegetali e di controllo delle malattie" (art. 73);
- la Convenzione Quadro tra la Regione Lombardia e ERSAF divenuta esecutiva con la firma di entrambi i contraenti il 29/12/2015, inserita nella raccolta Convenzioni e Contratti di Regione Lombardia in data 29 dicembre 2015 al repertorio n. 19081/RCC, con scadenza il 31 dicembre 2018;

**CONSIDERATO CHE** al fine di ottenere la registrazione del presente atto ai sensi della normativa sugli aiuti di stato è necessario fare specifico riferimento alle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 702/2014, e in particolare agli articoli 1 "Campo di applicazione", 2 "Definizioni", 3 "Condizioni per l'esenzione", 4 "Soglie di notifica" 5 "Trasparenza degli aiuti" 6 "Effetto incentivazione", 7 Intensità di aiuto e costi ammissibili, 8 "Cumulo", 9 "Pubblicazione e informazioni", 11 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria" 12

“Relazioni” ,13 “Controllo”, 26 “Aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causate da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali” del regolamento (UE) n. 702/2014;

**CONSIDERATO** che :

- la possibilità di eradicazione dei diversi organismi nocivi presenti sul territorio lombardo in funzione della loro diffusione, delle tipologie produttive ed in particolare degli ingenti danni che la diffusione di fitopatie da quarantena possono arrecare alle attività vivaistiche, alle colture arboree, ai frutteti specializzati, alle produzioni erbacee annuali e poliannuali, al verde pubblico e privato, rende necessaria la definizione di specifici piani di eradicazione per i seguenti organismi nocivi:
  - *Anoplophora chinensis*;
  - *Anoplophora glabripennis*;
  - *Aromia bungii*;
  - *Popillia japonica*;
  - *Erwinia amylovora*
- per poter legittimamente attivare le misure fitosanitarie di eradicazione delle fitopatie sopra richiamate è necessario che il presente atto rispetti in toto le pertinenti disposizioni nel regolamento (UE) n. 702/2014;

**RITENUTO** pertanto dal dirigente competente, per le motivazioni sopraesposte, di approvare il “Programma di eradicazione per gli organismi nocivi *Anoplophora chinensis*, *Anoplophora glabripennis*, *Aromia bungii* e *Popillia japonica*”, *Erwinia amylovora*, e i criteri per la concessione delle compensazioni alle imprese agricole” allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto, in cui sono indicate le misure fitosanitarie di eradicazione, i criteri per l’assegnazione e le relative stime economiche per la determinazione del danno arrecato dall’applicazione delle misure stesse;

**RITENUTO** pertanto necessario:

- trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell’art. 9 “Pubblicazione e informazione” del regolamento (UE) n. 702/2014, le sintesi delle iniziative di cui alla presente deliberazione e il link al sito web di Regione Lombardia che consente l’accesso al testo integrale del presente atto ai fini della registrazione degli aiuti da parte della Commissione stessa;
- subordinare l’attuazione delle disposizioni di cui alla presente deliberazione e del suo allegato alla positiva conclusione della procedura richiamata al punto precedente e specificata all’articolo 9 del regolamento (UE) n. 702/2014;
- attuare le disposizioni di alla presente deliberazione nel rispetto degli articoli 1 “Campo di applicazione”, 2 “ Definizioni”, 3 “Condizioni per l’esenzione”, 4 “Soglie di notifica” 5 “Trasparenza degli aiuti” 6 “Effetto incentivazione”, 7 Intensità di aiuto e costi ammissibili, 8 “Cumulo”, 9 “Pubblicazione e informazioni”, 11 “Revoca del beneficio dell’esenzione per categoria” 12 “Relazioni” ,13 “Controllo”, 26 “Aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causate da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali” del regolamento (UE) n. 702/2014;

**PRECISATO CHE:**

- non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà così come definite dall’articolo 2, par. 14, del regolamento (UE) 702/2014, a meno che le imprese non siano divenute in difficoltà a seguito della fitopatia o dell’attacco parassitario e pertanto siano ammissibili agli aiuti indicati all’art. 1 par. 6 lett. b ii);
- né saranno liquidati contributi alle imprese su cui pende un ordine di recupero di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione;

- l'approvazione del presente provvedimento è meramente finalizzata agli adempimenti dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato di cui ai precedenti punti e che non vi sono riflessi di natura finanziaria sul bilancio regionale;

**PRESO ATTO** che la presente deliberazione è stata sottoposta con esito positivo in data 14.06.2016 alla valutazione del Comitato Aiuti di stato di cui alla deliberazione di Giunta regionale del 14.07/2015 , n. X/3839 "XII Provvedimento Organizzativo 2015" allegato F nonché decreto n. 8060 del 05/10/2015 "Individuazione dei componenti fissi del comitato di valutazione aiuti di stato di cui alla d. G .r. 3839 del 14/07/2015";

**PRESO ATTO** che gli eventuali indennizzi avverranno solo sulla base delle disponibilità del bilancio regionale;

**VAGLIATE** ed assunte come proprie le predette determinazioni;

**AD UNANIMITA'** di voti espressi nelle forme di legge

#### **DELIBERA**

1. di approvare il "Programma di eradicazione per gli organismi nocivi *Anoplophora chinensis*, *Anoplophora glabripennis*, *Aromia bungii* e *Popillia japonica* *Erwinia amylovora*, criteri per la concessione delle compensazioni alle imprese agricole" allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, in applicazione dell'art. 73 della L.R. 31/2008";
2. di trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 9 "Pubblicazione e informazione" del regolamento (UE) n. 702/2014, la sintesi delle informazioni relative alle iniziative di cui all'allegato "A" e il link al sito web di Regione Lombardia che consente l'accesso al testo integrale del presente atto ai fini della registrazione dell' esenzione dell'aiuto da parte della Commissione stessa;
3. di subordinare l'attuazione delle disposizioni di cui all'allegato "A" a seguito della conclusione della procedura richiamata al punto precedente e specificata all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 702/2014;
4. di attuare le disposizioni di cui alla presente deliberazione e del suo allegato nel rispetto degli articoli 1 "Campo di applicazione, 2 " Definizioni", 3 "Condizioni per l'esenzione", 4 "Soglie di notifica" 5 "Trasparenza degli aiuti" 6 "Effetto incentivazione", 7 Intensità di aiuto e costi ammissibili, 8 "Cumulo", 9 "Pubblicazione e informazioni", 11 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria" 12 "Relazioni" ,13 "Controllo", 26 "Aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causate da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali" del regolamento (UE) 702/2014;
5. di demandare a successivo provvedimento del dirigente competente l'erogazione dei contributi a compensazione dei danni per le fitopatie indicate e accertate secondo i criteri contenuti nell'Allegato "A" e in ogni caso sulla base della disponibilità del bilancio regionale;
6. di trasmettere la presente deliberazione ad ERSAF per gli adempimenti di competenza;
7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL della Regione Lombardia nonché ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO